REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DI PROCEDURE SELETTIVE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 13.09.2023

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento degli incarichi professionali nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'art. 35 del D. Lgs n. 165/2001, con esclusione:

- degli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno e ai membri di commissione di gara o concorso;
- degli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio, incarichi di progettazione, direzione dei lavori, collaudi, assistenza al RUP e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l'esecuzione delle opere pubbliche);
- degli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione, nonché quelli inerenti ad attività notarili, aventi carattere altamente fiduciario di scelta del professionista competente.

Per esigenze cui non si possa fare fronte con il personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze previste nell'oggetto sociale e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità e sviluppo della Società;
b. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata in relazione al servizio da rendere;
c. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Stante la natura temporanea dell'incarico, lo stesso non può ritenersi prorogabile se non limitatamente al completamento di un'attività avviata, e nemmeno rinnovabile, dovendo un nuovo incarico far riferimento ad un nuovo progetto ed essere conferito a seguito di apposita comparazione, salvo che trattasi di prestazioni di natura altamente qualificata.

2) TIPOLOGIE DEGLI INCARICHI

Gli incarichi esterni si distinguono in base alle seguenti tipologie:

a. "incarico di studio", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, ovvero nella presentazione di elaborati espositivi dei risultati dello studio;
b. "incarico di ricerca", che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte della Società;

c. “incarico di consulenza”, che può assumere contenuto diverso ed avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente;
d. "incarico di collaborazione", non configurabile come studio, ricerca e consulenza.

3) FORME CONTRATTUALI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi esterni sono affidati e disciplinati mediante le seguenti forme contrattuali:

a. "contratto dì lavoro autonomo di natura professionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico, di natura esclusivamente specialistica, sono rese da soggetti in possesso di partita IVA che esercitano abitualmente attività che siano connesse con l'oggetto delle prestazioni stesse;
b. "contratto di lavoro autonomo di natura occasionale" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e che si obbligano a compiere una attività, in modo occasionale ed episodico, con lavoro prevalentemente proprio, in assenza di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;
c. "contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa" quando le prestazioni oggetto dell'incarico sono rese da soggetti che non svolgono in via abituale attività professionali di lavoro autonomo e la cui prestazione professionale è caratterizzata dai seguenti elementi:

- assenza del vincolo di subordinazione e autonomia nel rispetto delle linee guida dettate dal committente;
- collegamento funzionale dell’attività del collaboratore con la struttura del committente in quanto concorre alla realizzazione dell'attività economica di quest'ultimo, in conformità alle direttive impartite dallo stesso;
- non occasionalità della prestazione che deve essere resa in misura apprezzabile nel tempo (prestazione effettuata in modo regolare e sistematico);
- necessaria prevalenza del carattere personale, in termini quantitativi e qualitativi, dell'apporto del prestatore rispetto all'impiego di mezzi e/o altri soggetti, purché rimanga preminente la sua partecipazione e l'unicità della responsabilità del medesimo;
- non possono essere conferiti incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie.

4) REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi possono essere conferiti solo a esperti di particolare e comprovata specializzazione; tale requisito è provato da uno o più dei seguenti elementi:

- Titolo di laurea e/o titoli di specializzazione;
- Iscrizione all’Albo;
- Precedenti attività professionali (di carattere autonomo e/o dipendente);
- Pregresso svolgimento di attività analoghe con società pubbliche o private.
- Pubblicazioni Scientifiche;
- Pregressi incarichi svolti per Silea spa e da quest’ultima giudicati positivamente.

Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, la Società può definire ulteriori criteri di selezione.

Fermo quanto precede, in ogni caso gli incarichi non possono essere attribuiti ove:

– i candidati non siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso ai pubblici impieghi, come indicato all'art. 38 D.Lgs. n. 165/2001;
– non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso la Società;
– abbiano in corso un contenzioso con l'Ente, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
– abbiano commesso reati di cui alle vigenti leggi antimafia;
– siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto dalle vigenti leggi antimafia;
– versino in casi di incompatibilità e/o inconferibilità di incarichi pubblici, così come individuati ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii. e delle Linee guida interpretative dell'ANAC.

In caso di attribuzione di incarico a persone dipendenti da pubblica amministrazione in applicazione dell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 è necessario, anche in applicazione della normativa relativa all'anagrafe delle prestazioni, ottenere il preventivo assenso dell'amministrazione di appartenenza del prestatore.

5) MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

II conferimento degli incarichi esterni deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità, con una delle seguenti modalità:
- tramite procedura comparativa;
- tramite affidamento diretto.

Procedura comparativa
Le procedure di conferimento sono di competenza del Direttore Generale; tale procedura viene espletata previo provvedimento dell'organo amministrativo.

Il Provvedimento dell'organo amministrativo, da adottarsi nelle forme di legge, deve dare atto, a pena di inammissibilità e di improcedibilità, del preventivo avvenuto accertamento che persistono tutte le circostanze e le condizioni di seguito riportate:

a. l'affidamento dell'incarico di collaborazione autonoma a soggetti estranei alla Società avviene nel rispetto dei limiti, criteri e modalità previsti dal vigente regolamento;
b. l'oggetto della prestazione dell'incarico corrisponde alle attività istituzionali attribuite dall'oggetto societario;
c. è stata preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della Società, attraverso la specifica dichiarazione del Direttore Generale;
d. per la prestazione oggetto di incarico sono stati preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve inoltre contenere:

a. l'indicazione dei requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti, nonché le modalità ed i criteri di valutazione;

b. la precisazione che trattasi di procedura di valutazione comparativa dei curricula intesa a verificare i requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico, senza formazione di graduatoria, e che l'affidamento dell'incarico avverrà in favore del candidato che abbia dimostrato di possedere l'ottimale grado di copertura della professionalità richiesta, fatto salvo che trattasi di prestazioni di natura altamente qualificata.

Alla indizione della procedura di valutazione comparativa viene assicurata pubblicità minima mediante pubblicazione del relativo avviso sul sito web della Società e affissione all'Albo pretorio del comune di Valmadrera per un periodo di non inferiore a 15 giorni.

Affidamento diretto
Per importi non superiori a euro 40.000,00 oltre IVA, ferma restando la richiesta dei requisiti previsti dal presente regolamento, l'incarico professionale può essere conferito direttamente dal Direttore Generale all'esito di un'informale indagine di mercato, con facoltà di interpellare (laddove sia ritenuto compatibile con le esigenze di funzionalità ed economicità aziendale), in forma semplificata ma comunque scritta, più soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

In ogni caso, gli incarichi possono essere conferiti, mediante affidamento diretto, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a. nella misura strettamente necessaria, quando l'urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la Società, non risulta compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative;
b. per attività comportanti prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità, alle conoscenze e qualificazioni del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
c. a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
d. quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso;
e. quando è necessario avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate e/o di comprovata specializzazione universitaria per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.

Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve comunque possedere un'esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico desumibile dal curriculum. Dovranno essere comunque garantiti e verificati i principi di congruità ed economicità.

6) CONFERIMENTO DELL'INCARICO E RELATIVO DISCIPLINARE

In caso di affidamento diretto il conferimento dell'incarico avviene con Determina Dirigenziale, mentre in caso di procedura comparativa il Direttore Generale dovrà proporre all'organo amministrativo il conferimento dell'incarico a cui dovrà essere allegato lo schema di disciplinare/contratto.

L'incarico deve essere formalizzato mediante un disciplinare redatto per iscritto in cui sono indicati, quali elementi essenziali, oltre ai dati anagrafici ed il codice fiscale e/o partita IVA dell'incaricato:

- la durata presunta che deve essere commisurata all'entità del progetto;
- il luogo di espletamento dell'incarico;
- l'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici della Società conferente;
- i tempi della prestazione e delle eventuali penalità;
- le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
- i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- le modalità di realizzazione delle prestazioni professionali. In particolare, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di. coordinamento da parte di Silea; non possono tuttavia prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
- il compenso.

In caso di incarichi di collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione di affidamento dell'incarico dovrà inoltre essere inviata al Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane per la comunicazione al Centro per l'Impiego almeno cinque giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

7) PUBBLICITA'

I provvedimenti relativi agli incarichi affidati devono essere pubblicati sul sito Web della Società riportando i dati previsti dall'art. 15-bis D.lgs. n. 33/2013, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione.